

DL 225/2010 MILLEPROROGHE

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO COME EMANATO DAL GOVERNO

Il testo, assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato presenta un'impostazione legislativa nuova rispetto al passato prevedendo una suddivisione **tra proroghe non onerose** dei termini in scadenza e proroghe **onerose**.

Inoltre, con riferimento alle proroghe non onerose viene fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici specificatamente indicati nella tabella 1 allegata al decreto con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Viene, inoltre, previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. 400/1988, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze venga disposta un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 dei suddetti termini nonché degli ulteriori termini indicati nella medesima tabella in scadenza in data successiva al 15 marzo 2011.

Tra le **proroghe non onerose** si segnalano, in particolare, quelle relative a:

- **l'attività del commissario liquidatore** per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali **``Torino 2006``**;
- **l'adeguamento dei piani di stabilizzazione finanziaria**, predisposti dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari *ad acta*, ai sensi dell'art. 14, comma 22, del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), alla luce delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale;
- la conclusione della **procedura di riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013** prevista dall'art. 6-sexies del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.);
- il termine previsto dall'art. 4 del DL 78/2009 convertito dalla L. 102/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome per l'individuazione degli **interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche** che rivestono carattere strategico nazionale;
- il periodo transitorio relativo al **passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) ai nuovi soggetti** individuati dalle Regioni previsto dall'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
- il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) > 13000 kj/kg previsto dal Dlgs 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) nonché del **divieto di vendita a Paesi extra-UE di prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del Dlgs 161/2006**;
- la disposizione di cui all'art. 11 del DL 195/2009 convertito dalla L. 26/2009 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania) che prevede che, nella fase transitoria, le sole attività di raccolta, di

spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai Comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali;

- il termine per lo svolgimento, a cura dei proprietari, delle **verifiche tecniche**, di cui all'art. 20, c.5 del DL 248/2007 convertito dalla L. 31/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), sia **degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici** assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984 nonché **il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche delle dighe** di ritenuta di cui all'art. 4 del DL 79/2004 convertito dalla L. 139/2004 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe);
- le scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari previste dall'art. 31, comma 1, della L. 166/2001 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
- il termine per la conclusione dei **procedimenti di affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali** previsto dall'art. 5 del DL 194/2009 convertito dalla L. 25/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative);
- **l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** istituito dall'art. 2 della L. 662/1996 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, **da parte delle imprese di autotrasporto** di merci per conto terzi **per l'acquisto di veicoli pesanti**;
- gli interventi, nei limiti delle risorse disponibili pari a 30 milioni di euro, a sostegno dell'autotrasporto ai sensi dell'art. 2, comma 250, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010). Tale proroga sarà attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della L. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili;
- **i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'art. 253 del DLgs 163/2006** (Codice degli Appalti), scaduti il 30 dicembre 2010, **che consentono alle imprese di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente** per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonché a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti. Al riguardo, l'ANCE ne aveva richiesto la proroga al 2013;
- la sperimentazione, in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio, dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori part-time;
- **l'incremento** previsto dall'art. 19 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) **per il biennio 2009-2010 della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione** per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti, equiparandola al trattamento spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
- **la possibilità di introdurre deroghe alle norme sui Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni** mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- **gli adempimenti dei sostituti d'imposta** di cui all'art. 42 comma 2 del DL 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (Proroga termini);
- il termine previsto dal DL 203/2005 convertito dalla L. 248/2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) concernente

l'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate locali svolta in regime di concessione per conto degli enti locali;

- **il termine di pubblicazione sulla G.U. degli studi di settore** previsto dall'art. 1, comma 1 del DPR 195/1999 (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore);
- **i termini di presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale** di cui all'art. 19 del DL 78/2010 convertito in L. 12/2010;
- gli adempimenti di cui all'art. 30 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 relativi all'approvazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di un modello per la comunicazione dei **dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi**;
- il termine di presentazione annuale al Parlamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della **Relazione generale sulla situazione economica del Paese** di cui all'art. 12 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- la previsione di cui all'art. 2, c. 8 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) secondo cui **i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia) possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale**;
- le convenzioni previste dall'art. 3, c. 1 della L. 489/1993 relative alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994 con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni.

Tra le **proroghe onerose** si segnalano, altresì, quelle relative a:

- **la sospensione fino al 30 giugno 2011 del versamento dei tributi** (imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive), **dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a causa degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel **Veneto**;
- **la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi** in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, nei confronti dei **soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo** del 6 aprile 2009 ai sensi dell'art. 39 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010. La ripresa della riscossione delle suddette rate non versate verrà disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica;
- il termine, fissato al 31 dicembre 2011, per la conclusione delle **operazioni di dismissione immobiliare** di cui all'art. 2, comma 196, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che prevede la concessione di un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni per l'anno 2010 al Commissario straordinario del Governo (i cinque sesti dei 600 milioni complessivi attribuiti dal comma 195 al Comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune attraverso l'assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare) finalizzata al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento del Comune di Roma.

Al riguardo, si precisa che per le alienazioni degli immobili non si applica il diritto di opzione all'acquisto riconosciuto dall'art. 1, c. 437 della L. 311/2004 alle Regioni ed agli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

Vengono, inoltre, apportate modifiche all'art. 14 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 in materia di interventi finanziari per Roma Capitale, finalizzati al piano di rientro dall'indebitamento pregresso dell'ente;

- disciplina della **dismissione dei beni immobili del Ministero della Difesa e dei fondi comuni di investimento immobiliare** per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari di cui, rispettivamente, agli artt. 307 e 314 del Codice dell'Ordinamento militare. In particolare, viene modificata la destinazione dei proventi derivanti dalle suddette dismissioni, specificando le quote che spettano rispettivamente: al Ministero della Difesa, al bilancio dello Stato e agli enti locali interessati e viene assegnato al solo Ministero della Difesa, eliminando il concerto con il MEF, il compito di individuare la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare sopracitati e le cessioni delle relative quote.

Vengono, infine, indicate le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle proroghe onerose.

MAXI-EMENDAMENTO DEL GOVERNO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Tra le disposizioni di maggiore interesse già contenute nel maxiemendamento al Senato si segnalano le seguenti:

- Viene prorogato di tre anni il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto per il completamento dell'intervento, previsto quale condizione per l'applicazione dell'imposta di registro all'1% per i **trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati** diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (art.1, comma 25, L.344/2007- finanziaria 2008). Nella disposizione viene altresì precisato che il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.
- Vengono ulteriormente differiti, al 30 aprile, i termini di presentazione delle dichiarazioni di **aggiornamento e regolarizzazione catastale** di cui all'art. 19, commi 7, 8 e 9 del DL 78/2010 convertito in L. 12/2010, inizialmente fissati al 31 dicembre 2010, e poi spostati al 31 marzo 2011 (dal testo originario del provvedimento).
- Viene rinviato di un anno l'entrata in vigore dell'**obbligo della mediazione-conciliazione** di cui all'art. 24 del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
- Viene prorogata al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della L. 604/1966, come modificata dall'art. 32 della L. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), e relativa al termine di 60 giorni per l'**impugnazione del licenziamento**.
- Con riferimento alle disposizioni del provvedimento che disciplinano la "procedura" per il differimento delle **"proroghe non onerose"**, viene **introdotto il parere favorevole della Commissione parlamentare per la semplificazione** e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi, entro il termine di dieci giorni, dalla trasmissione degli Schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che decorso il termine possono essere comunque adottati.
- Viene previsto che i termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegato al provvedimento, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo, sono prorogati al 30 aprile 2012, ad eccezione di due termini espressamente indicati, tra cui quello per la pubblicazione degli studi di settore (art.1, comma 1, DPR195/99).
- Viene prorogato, al 30 settembre 2011, il termine, fissato al mese di aprile, per la presentazione alle Camere da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze della **Relazione generale sulla situazione economica del Paese**, di cui all'art.12, comma 7 della L.196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).
- Viene prorogata l'**attività del commissario liquidatore** per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali **"Torino 2006"**, di cui all'art. 3, comma 25 della L. 244/2007. Conseguentemente la medesima disposizione viene eliminata dalla Tabella 1 del provvedimento.

- Viene chiarito che fino all'individuazione del relativo provvedimento, per **città metropolitane**, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011, si intendono i Comuni capoluogo di regione individuati dagli art. 23 e 24 della L. 42/2009 (Federalismo fiscale) con almeno 250.000 abitanti.
- Vengono prorogate, al 31 dicembre 2011 - per far fronte al **sovrappopolamento delle carceri** - le norme di cui all'art.44-bis del DL207/2008, convertito dalla L.14/2008, con cui sono attribuiti al Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri dei Commissari straordinari previsti dall'art.20 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 (per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale -QSN), al fine di procedere agli investimenti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle **esistenti**.
- Vengono dettate modifiche alle norme della L.220/2010 (legge finanziaria 2011) **in materia di patto di stabilità** ed, in particolare, vengono escluse dai saldi rilevanti ai fini del patto per le regioni, le spese finanziate con le risorse relative ai contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. e l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Viene, altresì, previsto che ai fini della **determinazione degli obiettivi di ciascuna regione**, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "ordinamento degli uffici amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con coefficiente inferiore ad uno e quelle in conto capitale ponderate con coefficiente superiore ad uno, la ponderazione sarà determinata con decreto del Ministro dell'Economia. Le disposizioni troveranno applicazione nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto.
 In relazione alle disposizioni con cui **si prevede, dall'anno 2011, che le regioni possono autorizzare gli enti locali** del proprio territorio a **peggiore il loro saldo programmatico** attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (commi 138 e 139 della L.220/2010), vengono dettate norme di applicazione. Al riguardo, si dispone, tra l'altro, che gli enti locali dichiarano all'ANCI e all'UPI alle Regioni e Province autonome entro il 15 settembre di ogni anno l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il successivo 31 ottobre regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
 Con altra modifica si prevede che **le regioni che, dal 2011, abbiano superato gli obiettivi del patto di stabilità interno, conseguentemente alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale** e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009 (comma 148, L.220/201), **si considerano adempienti al patto**, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, ottemperano alle seguenti prescrizioni: impegnare le spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
 Con altra norma viene disposto che i **piani di stabilizzazione finanziaria** relativi alle **regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno** relativamente all'esercizio finanziario 2009 di cui all'art.14, comma 22 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, devono essere completati entro il 30 giugno 2011 e l'**attuazione** degli atti indicati nei piani stessi deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

- Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 103 della L.220/2010 (legge di stabilità 2011) secondo cui sono **escluse dai saldi ai fini del Patto di stabilità interno** le risorse e le spese relative all'**Expò Milano 2015**, si applicano oltretutto al Comune anche alla provincia di Milano.
- Viene prorogato al 31 luglio 2011 il termine entro il quale i **fabbricati** per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della **ruralità** devono essere dichiarati al catasto.
- Viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i **Comuni** con meno di 30.000 abitanti sono obbligati a **mettere in liquidazione le loro società** (art. 14, comma 32 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010) e viene inoltre previsto che la disposizione non si applica ai Comuni con popolazione fino 30.000 abitanti a condizione che le società già costituite abbiano, al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, né perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere la ripiano delle stesse.
- Nelle more della completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di ciclo di **gestione dei rifiuti**, vengono dettate disposizioni per la **copertura dei costi** dell'intero ciclo di gestione, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed **in deroga alle norme sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi**. Prevista anche la possibilità di attingere alle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.
Vengono, inoltre, previste **modifiche alla legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile** (L. 225/92), **relative** in particolare, **all'emanazione delle ordinanze** - per gli aspetti di carattere finanziario - **di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'inoltro** da parte delle ragionerie territoriali dei rendiconti riguardanti gli interventi portati a termine dai Commissari delegati, oltretutto alla Presidenza del Consiglio ed all'ISTAT anche **alla competente sezione regionale della Corte dei Conti**. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione suddetta, vengono, altresì, vietati i girofondi tra le contabilità speciali.
Con altra norma vengono inseriti tra gli atti sottoposti al **controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti**, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione di civile del Presidente del Consiglio dei Ministri e vengono stabiliti dei termini più celeri per questo tipo di controllo (7 giorni).
Viene, infine, disposto l'obbligo, per i funzionari e i commissari delegati di rendicontare la propria attività secondo le modalità previste dall'art.5, comma 5-bis della L.225/92 sopra citata. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
- La previsione di cui all'art. 2, c. 8 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) secondo cui i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste** dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia) possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, viene estesa fino al 2012, anziché al 2010 come previsto nel testo del decreto legge emanato dal Governo.
- Per finanziare le spese conseguenti allo stato di **emergenza** derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, viene autorizzata la spesa di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a **45 milioni** di euro

per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la **Liguria, 30 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il **Veneto, 20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la **Campania e 5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i Comuni della provincia di **Messina**.

- Viene previsto che gli **enti di previdenza pubblici**, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi del DL. 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, possono, a determinate condizioni, proseguire l'attuazione dei **piani di investimento** deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti.
- Viene disciplinato il procedimento per la revoca, entro il 15 marzo 2011, dei fondi statali, trasferiti o assegnati alle **Autorità portuali** per la **realizzazione di opere infrastrutturali** a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
- Viene modificato l'art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e fissato alla data del 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle **imprese di autotrasporto** di merci in conto terzi.
- Vengono prorogati al 31 dicembre 2011 gli **interventi di programmazione negoziata** di cui all'art. 1, comma 862, della L. 296/2006. Apposita disciplina viene dettata per consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.
- Viene differita di un anno, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine - previsto dall'art. 1 del DL. 158/2008 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito dalla L. 199/2008 - per l'esecuzione dei provvedimenti di **rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione**.
- Viene autorizzata la sottoscrizione, da parte dei competenti Ministeri con le Regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), di **accordi di programma** per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle Regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. Tali accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi risultino **coerenti con la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria** nelle Regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 28 febbraio 2008 per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi investimenti in sanità.
- Vengono prorogate, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti, le disposizioni di cui all'art. 3 (Contributi alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS) della L. 160/1998, per consentire **l'estensione della partecipazione al capitale della BERS**.
- Viene assicurata la prosecuzione delle attività di cui all'art. 2, comma 586, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), volte alla realizzazione di un Polo finanziario e giudiziario a Bolzano, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali. **Lo Stato** viene autorizzato, per il 2011, a **sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio** finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare, di tipo chiuso, **riservati a investitori qualificati che perseguano**

tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

- Le **dilazioni concesse**, ai sensi del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e interessate dal mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, vengono **prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi** a condizione che il debitore provi un temporaneo **peggioramento della situazione di difficoltà** posta a base della concessione della prima dilazione.
- Viene prevista l'applicazione nella redazione dei bilanci di esercizio dei **principi contabili internazionali**, adottati con regolamento UE ed entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010. Apposite disposizioni disciplinano la relativa procedura da seguire.
- Vengono previste una serie di **misure in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo**. In particolare, viene prorogata da giugno al 31 ottobre 2011 del periodo di riferimento delle rate in scadenza la cui riscossione è sospesa. Viene, inoltre, disposto lo slittamento dei termini per alcuni adempimenti. Previste, altresì, che **agli enti locali della Provincia dell'Aquila responsabili di impianti fotovoltaici** che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la soluzione tecnica minima generale continuino ad applicarsi le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 2, comma 173, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), nonché le tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007 previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
- Altre disposizioni riguardano, infine, disposizioni concernenti il sistema bancario; il regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento e la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Organismo di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari.